

**STATUTO DEL
CONSORZIO FORESTALE
DELL'AMIATA**

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede, durata

Tra i comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Santa Fiora e Seggiano, Castel del Piano, l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano, l'Associazione della castagna del Monte Amiata IGP e il Consorzio di Olio Extravergine Seggiano DOP è costituito un Consorzio Forestale, di natura privatistica, per la gestione associata e imprenditoriale della proprietà fondiaria conferita.

Il Consorzio è costituito secondo l'articolo 2612 e seguenti del Codice Civile, con attività esterna e iscrizione presso il registro delle imprese, per assolvere a quanto previsto dalla L.

97/94, dai D. Lgs. 227/01 e 228/01 dai vigenti Regolamenti Comunitari in materia di associazionismo agro forestale, nonché dalla legge n. 38/2003 e dai D. Lgs. n. 99/04, n.

101/05 e n. 102/05 **decreto prefettizio** n° 25536 del 14.8.1958

Il Consorzio, mediante la gestione associata dei beni agricoli, forestali e pascolivi conferiti e/o da esso convenzionalmente acquisiti da terzi proprietari di beni pubblici e privati, persegue anche finalità d'interesse pubblico e generale, attuando le funzioni di cui alla suindicata normativa, R.D.L. del 30/12/23 n° 3267 e alla Legge 27/12/77 n° 984 del Piano Forestale Nazionale.

Il Consorzio viene denominato Consorzio Forestale dell'Amiata con sede nel Comune di Arcidosso (Gr), loc. Colonia 19.

La sede legale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea Generale dei Consorziati (o Commissione Amministratrice).

La durata del Consorzio è fissata in anni venti (20) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea generale dei Consorziati.

Il Consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il Consorzio si fregia di un logo.

Art.2

Oggetto

Il Consorzio Forestale provvede alla gestione associata del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà dei Consorziati e di quelli eventualmente convenzionalmente acquisiti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 97/94, degli artt. 14 e 15 del D. LGS. 228/01 e delle altre norme vigenti in materia, da enti pubblici, collettivi e privati per la loro gestione associata.

Il Consorzio, con la gestione associata del patrimonio fondiario conferito dai Consorziati e/o convenzionalmente acquisito da terzi, provvede: alla valorizzazione delle produzioni, delle risorse naturali e dei servizi del patrimonio di riferimento, promuovendo anche nuove opportunità commerciali, perseguendo obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

In osservanza delle norme indicate all'art. 1, il Consorzio provvede inoltre: alla cura, tutela e valorizzazione del territorio, dell'acqua e del paesaggio; ad accrescerne il valore ecologico e sociale; alla sorveglianza e vigilanza dello stesso territorio; alla promozione di attività produttive di beni e servizi legate al territorio; a promuovere e sostenere una efficiente Gestione Forestale Sostenibile (GFS) delle superfici forestali, in modo da salvaguardare la biodiversità e in modo da valorizzare l'economia e i diritti e le tradizioni del mondo forestale locale; a promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione agroforestale rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali; a favorire la crescita e qualificazione professionale degli operatori locali.

Per lo svolgimento delle suindicate attività gestionali e produttive dei beni conferiti e/o convenzionalmente affidati, il Consorzio Forestale, anche al fine di favorire una crescita occupazionale nei territori, potrà anche svolgere direttamente lavori ed interventi, opere e servizi, quale Impresa Agro-Ambientale di cui all'art. 7 del D.Lgs 227/01, iscrivendosi al previsto Albo Regionale.

In aggiunta al contributo dei Consorziati, calcolato in base agli ettari conferiti (Spesa consortile/ettari conferiti x ettari di proprietà del socio), il Consorzio Forestale potrà godere di tutte le provvidenze finanziarie e fiscali previste della Unione Europea e dalla pubblica amministrazione, nazionale, regionale, provinciale e locale e di quanto previsto dall'art.16 del presente statuto.

Assolvendo anche finalità di interesse pubblico e generale, potrà inoltre svolgere funzioni,

compiti e servizi relativi per conto e nell'interesse di pubbliche Amministrazioni, nonché attività di gestione delle aree protette di cui alla Legge 394/91 e successive integrazioni ed applicazioni, anche di carattere regionale, della suindicata norma. Lo stesso potrà altresì essere accreditato a svolgere funzioni di gruppo operativo di protezione civile di cui alla legge n. 225/92 e s.m.i.

Esso potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi connessi e svolgere le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi dell'art. 71 R.D.L. n. 215/1933.

Per favorire e agevolare il raggiungimento degli scopi aderisce a FEDEFORRESTE, con sede in Roma e sue articolazioni territoriali.

Art. 3

CONSORZIATI

Possono far parte del Consorzio Forestale: Enti pubblici e privati, singoli e/o associati, le proprietà collettive e enti che gestiscono usi civici comunque denominati quali, le Amministrazioni Comunali, le Università Agrarie, le Comunanze, le Società di Antichi Originari, altre Associazioni Agrarie comunque denominate di cui all'art. 3 della Legge 97/1994, i Comuni, imprenditori agricoli e forestali privati, anche costituiti in forma associata, persone fisiche o giuridiche proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, istituzioni private promotrici della gestione forestale sostenibile, della valorizzazione delle produzioni agroforestali e pascolive e della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio.

I soci che non conferiscono terreni agrosilvopastorali al Consorzio hanno unicamente diritto di voto consultivo e non deliberativo.

I soci che conferiscono terreni hanno diritto ad un numero di voti deliberativi calcolati in base agli ettari di superficie conferita.

L'adesione al Consorzio Forestale ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio, con disdetta da darsi almeno un anno prima della scadenza iniziale o di quelle successive.

Art. 4

Gestione dei patrimoni dei Consorziati

Il Consorzio Forestale redige bilanci e tiene gestioni separate delle proprietà e delle produzioni dei patrimoni affidati dai Consorziati.

Il conferimento dei beni patrimoniali in gestione, avverrà a mezzo di Convenzione Verbale-

Inventario, sottoscritto dal Socio Conferente e dal Consorzio Forestale, con la puntuale indicazione dei beni conferiti, la qualità, le caratteristiche e l'individuazione particellare catastale, la relativa superficie ed il Reddito Dominicale ed Agrario del bene conferito.

Secondo le stesse modalità vengono inventariati i beni, pubblici e/o privati, convenzionalmente acquisiti.

Il conferimento e/o l'affidamento di impianti e strutture sarà dettagliatamente indicato secondo la natura degli stessi.

I risultati contabili delle singole gestioni patrimoniali sono approvati dalla Commissione Amministratrice contestualmente al bilancio consortile e successivamente trasmessi ai Consorziati.

Art. 5

Recesso, esclusione dei Consorziati

Il recesso del socio è ammesso solo dopo il primo decennio o dopo i successivi quinquenni di adesione secondo le modalità stabilite all'art. 3.

L'esclusione del consorziato è deliberata dalla Commissione Amministratrice per violazione delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, di cui all'art. 19, per l'inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali e per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del Consorzio Forestale.

Art. 6

Organi del Consorzio Forestale

Sono organi del Consorzio Forestale:

- a) L'Assemblea;
- b) La Commissione Amministratrice;
- c) Il Presidente;
- d) Il Revisore dei Conti.

Art. 7

Assemblea - Modalità di voto

Fanno parte dell'Assemblea con elettorato attivo e passivo i consorziati, i rappresentanti legali

dei consorziati, o loro delegati, in regola con gli obblighi e adempimenti statutari.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto di voto.

Peraltro i consorziati che conferiscono terreni hanno diritto ad un numero di voti calcolati in proporzione agli ettari di superficie conferita e precisamente 1 voto ogni 100 ettari.

I consorziati non conferenti proprietà agro-silvo-pastorali hanno diritto solo al voto consultivo e quindi non computabile per il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, ma che tuttavia legittimano in caso di voto contrario il recesso del socio non conferente terreni.

Il voto è personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto.

Ciascun consorzio non può rappresentare più di due consorziati.

Le riunioni in prima convocazione sono valide se presenti almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea aventi diritto al voto deliberativo.

In seconda convocazione - che potrà anche avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno trascorsa un'ora dalla prima convocazione - le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di almeno la metà dei componenti l'Assemblea aventi diritto al voto deliberativo.

In caso di mancanza del numero legale, per la validità dell'Assemblea, la stessa dovrà essere riconvocata entro 15 giorni e, in questo caso, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione.

Le convocazioni possono altresì essere unificate in un'unica comunicazione scritta per entrambe le assemblee.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento fonico o audiovisivo.

In tal caso deve essere assicurata:

1. l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
3. La contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente ed il

Segretario.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei consorziati presenti o rappresentati alle adunanze e con almeno il consenso favorevole dei 2/3 dei voti appartenenti agli Enti pubblici conferenti superficie in gestione.

Le delibere devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consorzio.

Qualora si deliberi sullo scioglimento anticipato del Consorzio Forestale, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio redatto ai sensi dell'art. 2615 bis.

Art. 8

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea provvede a:

- a) approvare i Bilanci Preventivi, il Bilancio Consuntivo, gli indirizzi e i programmi generali riguardanti l'attività del Consorzio Forestale;
- b) eleggere il Presidente del Consorzio Forestale;
- c) stabilire il numero dei componenti e nominare la Commissione Amministratrice e il Revisore dei Conti, se previsto per legge;
- d) approvare i criteri di riparto della partecipazione diretta alle entrate e alle spese del Consorzio Forestale;
- e) deliberare l'importo delle indennità e dei gettoni di cui all'art. 12 ed art. 13.
- f) deliberare l'ammissione di nuovi Consorziati al Consorzio Forestale, su proposta della Commissione Amministratrice, nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto;
- g) approvare le modifiche al presente statuto.

Art. 9 Commissione Amministratrice

La Commissione Amministratrice è composta da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette (esclusi i numeri pari quattro e sei), compreso il Presidente del Consorzio Forestale, eletti dall'assemblea, anche tra persone diverse dai rappresentanti dei Consorziati, ma particolarmente esperti e qualificati in materia di gestione e valorizzazione delle risorse forestali, naturali ed ambientali, con la maggioranza dei posti riservati ai consorziati conferenti proprietà agrosilvopastorali.

Ogni membro della Commissione Amministratrice dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

La perdita della qualità di Consorziato per recesso o esclusione, come previsto all'art. 5, comporta di diritto la decadenza dalla Commissione Amministratrice del membro designato, con effetto dalla data della relativa delibera adottata dalla stessa Commissione Amministratrice, per determinare la perdita della qualità di Consorziato.

La Commissione Amministratrice:

- viene convocata dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze della Commissione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri in carica.

La Commissione Amministratrice delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario Generale del Consorzio o, in sua assenza, da altro collaboratore incaricato o da altra persona ritenuta idonea dal Presidente e scelta anche tra i membri della Commissione.

Art. 10

Funzioni della Commissione Amministratrice

La Commissione Amministratrice può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di

quelli che per legge o per statuto sono deferiti all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

In particolare alla Commissione Amministratrice spetta:

- a) eleggere nel suo seno il Vice-Presidente;
- b) predisporre il Bilancio Preventivo, il Bilancio Consuntivo, i Conti Separati delle Gestioni Patrimoniali e quanto altro previsto e necessario, entro i termini stabiliti all'art. 18;
- c) determinare la misura del contributo annuale a carico dei Consorziati;
- d) formulare proposte all'assemblea in materia d'indirizzo generale, di criteri di riparto, di programmi d'intervento ed ammissione di nuovi Consorziati;
- e) sovrintendere a tutte le attività operative svolte per la gestione delle proprietà conferite e/o acquisite.

Art. 11

Presidente del Consorzio Forestale

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e, in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza è in capo al Vice-Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, della Commissione Amministratrice, dando esecuzione alle relative deliberazioni.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo degli altri membri della Commissione Amministratrice e può essere rieletto.

Art. 12

Indennità - rimborso spese

Al Presidente può essere riconosciuta, per lo svolgimento delle sue funzioni, un'indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Agli altri membri della Commissione Amministrazione e al Vice-Presidente può essere corrisposto un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese inerenti allo svolgimento delle attività consorziali.

Art. 13

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, se nominato perché richiesto dalla Legge, controlla, verifica e sorveglia tutti gli atti amministrativi e contabili del Consorzio Forestale.

Dura in carica un esercizio ed è rieleggibile.

Al Revisore è corrisposto un compenso proporzionato all'attività svolta e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Art. 14

Segretario Generale

Il Consorzio, qualora se ne ravvisi la necessità, può avvalersi dell'opera di un Segretario Generale con funzioni di coordinamento amministrativo.

Il Segretario Generale è nominato dalla Commissione Amministratrice tra persone di riconosciuta capacità gestionale e amministrativa, anche esterne al Consorzio.

Art.15

Direttore Tecnico

Il Consorzio può avvalersi di un Direttore Tecnico, nominato dalla Commissione amministratrice, tra persone che abbiano preferibilmente la laurea in Scienze Forestali o in Scienze Agrarie e l'abilitazione all'esercizio alla professione.

Il Direttore Tecnico dirige le attività di programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi agro silvo pastorali del Consorzio Forestale e di coordinamento del personale tecnico e/o dei collaboratori esterni, dando attuazione alle determinazioni del Presidente, della Commissione Amministratrice e del Segretario Generale.

Per tale incarico, oltre al normale rapporto di subordinazione, il Consorzio può affidare anche l'incarico professionale a personale esterno.

Art. 16

Fondo consortile e Fondo di gestione

Il fondo consortile nel rispetto delle norme stabilite dal codice civile è costituito da una quota di iscrizione, stabilita dall'Assemblea, per ogni Socio Consorziato.

In aggiunta al fondo consortile come sopra stabilito, o modificato con deliberazione dell'Assemblea, vengono altresì previsti specifici fondi di gestione per:

- Spese ordinarie fisse;
- Attività svolte e da svolgere;
- Fondo di Riserva.

Alla costituzione ed incremento dei fondi consortili di gestione partecipano i Soci Consorziati con il versamento di:

- a) quote di partecipazione dei Consorziati alle spese ordinarie e straordinarie del Consorzio Forestale, stabilite per quote millesimali in rapporto agli ettari conferiti in gestione;
- b) quota di partecipazione a carico degli aderenti non conferenti proprietà agro-silvo-pastorale;
- c) importo delle penalità versate dai Consorziati inadempienti;
- d) contributi concessi dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, dagli altri Enti pubblici e privati;
- e) proventi derivanti dalle attività prestate a favore dei Soci e/o di terzi.

Art. 17

Strutture operative - Personale

Il Consorzio Forestale, con deliberazione della Commissione Amministratrice, potrà dotarsi di strutture e supporti operativi.

Potrà, inoltre, assumere il personale necessario allo svolgimento delle attività consortili o avvalersi di collaboratori esterni.

In mancanza di nomina del Direttore Tecnico, potrà avvalersi, per tale funzione, dell'opera di Società di Servizi specializzate e/o qualificate e/o di libero professionisti, previo stipula di appositi accordi.

Liberi professionisti potranno, altresì, prestare collaborazione tecnica anche in presenza del Direttore.

Per lo svolgimento delle diverse attività operative sul territorio e per quanto altro necessario

anche per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi, il Consorzio Forestale, può anche conferire incarichi, con preferenza ai Consorziati, agli Imprenditori Forestali e Agricoli residenti nell'area di riferimento, alle Cooperative di Lavoratori Forestali presenti nella zona, alle Imprese di Utilizzazione Forestali singole o associate e ad altre Imprese e/o Associazioni operanti nel comprensorio.

Art. 18

Investimenti

Gli oneri relativi agli investimenti strutturali e/o di miglioramento, per la parte non coperta da finanziamento pubblico, sono posti a carico del consorziato proprietario dei beni sui quali saranno realizzati gli interventi, previo consenso dello stesso e sempreché l'opera rimanga di proprietà del medesimo.

Per la realizzazione di qualsiasi intervento, anche senza oneri per la proprietà, è sempre necessario il preventivo consenso scritto del proprietario dei terreni, sui quali sono previsti gli interventi stessi, o del voto favorevole espresso dal rappresentante del socio interessato.

Il mancato consenso scritto o il voto contrario del rappresentante del bene interessato, determinano la sospensione di qualsiasi intervento.

I beni sui quali sono stati realizzati gli investimenti, saranno utilizzati, senza onere alcuno, dal Consorzio Forestale sino a quando tali beni parteciperanno alla gestione associata e comunque per almeno dieci anni.

Gli immobili realizzati nell'ambito della gestione associata, sono acquisiti di fatto al patrimonio del proprietario del terreno interessato dall'investimento.

La cessione, la vendita e il trasferimento dei beni oggetto della gestione associata, dovrà essere offerta in primo luogo al Consorzio Forestale che potrà acquisirla per conto e nell'interesse di altro o altri associati.

Art. 19

Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre la Commissione Amministratrice predispone il Bilancio Preventivo e il programma degli investimenti per l'esercizio successivo e da comunicare ai Consorziati entro il 31 Dicembre.

Alla fine di ogni esercizio, la Commissione Amministratrice provvede alla redazione del Bilancio

Consuntivo e dei conti separati relativi ai beni dei singoli associati. Il Bilancio deve chiudere in pareggio e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in tempo utile per la sua trasmissione alla competente CCIAA entro il 28 febbraio di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Commissione Amministratrice dovrà inviare ai singoli consorziati il Bilancio Consuntivo ed i relativi conti delle gestioni separate, approvati dall'Assemblea.

La Commissione Amministratrice delibera la destinazione di eventuali sopravvenienze attive ed il ripiano delle poste passive da porsi a carico dei Soci in rapporto alle quote possedute dagli stessi. Analoghi provvedimenti sono assunti in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 20

Regolamenti

L'Assemblea dei Consorziati delibera, entro un anno dalla costituzione del Consorzio Forestale, il regolamento di esecuzione del presente Statuto.

Altri regolamenti interni, del personale, svolgimento dell'attività ordinaria del Consorzio Forestale, gestione impianti, attrezzature e servizi, sono approvati dalla Commissione Amministratrice e comunicati a tutti i Consorziati.

Art. 21

Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio Forestale si scioglie per le cause indicate all'art. 2611 del codice civile.

In caso della manifestata volontà di scioglimento, l'Assemblea delibera i termini e le modalità per la liquidazione, nomina uno o più liquidatori ed adotta provvedimenti in ordine alla eventuale ricorrenza di sopravvenienze attive o passive.

Art. 22

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra i Consorziati ovvero tra i Consorziati ed il Consorzio, anche se promosse da Amministratori, Liquidatori, organo di controllo o Revisore (se nominato), ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, nonché quelli aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari e dell'organo amministrativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute all'esclusiva cognizione di un Collegio Arbitrale. Il Collegio, che sarà composto di tre (3) membri, dovrà essere nominato dalla Camera Arbitrale della

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

L'arbitrato si svolgerà secondo il "regolamento della Camera Arbitrale" della stessa Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Il Collegio Arbitrale deciderà in modo rituale secondo diritto.

Si applicano gli artt. 34-35-36 e 37 del D.Lgs. n. 5/2003.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei Consorziati con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto.

Art. 23

Altre norme

I Consorziati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi collegiali.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme statali, regionali e del codice civile vigente in materia.